

	<p align="center"><b>Comune di CASALPUSTERLENGÒ</b>  <b>Provincia di Lodi</b></p> <p align="center">Cod. Ente n.10942</p>	<p align="center"><b>Numero</b></p> <p align="center">18</p>	<p align="center"><b>Data</b></p> <p align="center">13/05/2014</p>
---	---	--	--

Copia

## Deliberazione di Consiglio Comunale

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2014 addì 13 del mese di Maggio alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
PARMESANI FLAVIO	SI	LOCATELLI NICOLA	SI
ALBANESI MARCO ANGELO	SI	MAESTRONI ANDREA	SI
BORGHI ROBERTO DANIEL	SI	PEA PIETRO	NO
BOSSI ANDREA	SI	MORO FEDERICO	NO
BRAGUTI MARIA LUISA	SI	MUSSIDA PIERO	SI
CALZARI EMILIA	SI	PAGANI ANGELO	NO
CAPPELLETTI ATANASIO	NO	PALERMO ANTONIO	SI
CARELLI GIUSEPPE	NO	PEVIANI LUCA	SI
CATTANEO LEOPOLDO	SI	RESSEGOTTI LINA	SI
FERRARI PIERANGELO	SI	ZANELLI MARCO	SI
GRAZIOLI FABIO	SI		

Totale presenti: 16

Assenti : 5

Assenti giustificati: 0

Presiede il Sig. LOCATELLI NICOLA nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario ANDREASSI dott. GIOVANNI

Il punto n. 2 viene ritirato, e si vota il punto n. 3;

E' presente in aula l'Assessore esterno Sig. Agello;

Il Consigliere Bossi preannuncia voto favorevole;

Il Consigliere Cattaneo preannuncia voto di astensione;

Il Consigliere Calzari preannuncia voto favorevole;

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- il comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- il comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- il comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che:
  - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
  - b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
  - c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;

- il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- il comma 688, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, e dall'articolo unico del disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 aprile 2014, il quale prevede che:
  - a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni;
  - b) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014;

CONSIDERATO che il versamento del tributo in acconto sugli immobili diversi dall'abitazione principale:

- a) richiede la necessaria approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo, al fine di determinare, tra l'altro, per le abitazioni occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la quota di tributo a carico dell'occupante, come espressamente previsto dal comma 681 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; con la conseguenza che la mancata determinazione renderebbe impossibile l'adempimento dell'obbligazione tributaria in relazione a tutte le unità immobiliari rientranti in tale fattispecie;
- b) qualora con la deliberazione di approvazione delle aliquote venisse disposto l'azzeramento dell'aliquota su una o più tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 676 e 677 della legge 147/2007, sorgerebbe l'obbligo di effettuare, entro i successivi 180 giorni, il rimborso d'ufficio del tributo non dovuto a circa 3500 contribuenti, per un ammontare complessivo stimabile fino a circa 240.000,00 euro, maggiorato degli interessi legali dal 17 giugno fino al soddisfo, con evidenti ripercussioni sulle previsioni di spesa del Bilancio di previsione 2014 e sulla gestione operativa delle attività del Servizio Tributi;

CONSIDERATO, altresì, che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) per tutti gli immobili, sia adibiti ad abitazione principale che adibiti agli altri usi, da effettuarsi nel rispetto dell'art.1 comma 677 legge 147/2013, è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione complessiva non può che essere contestuale all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2014;

CONSIDERATO che, qualora necessario, l'Amministrazione intende garantire il medesimo importo derivante dal gettito mediante riduzioni di spese o aumenti di entrate nell'ambito del redigendo Bilancio Preventivo 2014;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE che il recente processo di creazione dell'ASP Unica ha come effetto successivo e conseguente al suo avvio l'immediato conseguimento di significative minori spese (azzeramento del contributo a copertura dei costi sociali) e maggiori entrate (disponibilità dell'utile relativo alla gestione della farmacia comunale);

CONSIDERATO INOLTRE che ulteriori risparmi di spesa sono potenzialmente conseguibili mediante l'applicazione del D.L. 66/2014, che così dispone: "Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione";

RITENUTA, per le suesposte considerazioni, l'impossibilità e l'inopportunità di approvare il Regolamento per l'applicazione del tributo TASI a tutte le tipologie di immobili entro il 31 maggio 2014, onde poter così procedere ad una corretta armonizzazione dei regolamenti tributari;

RICHIAMATE le rilevanti diseconomie, sia economiche che amministrative, che si creerebbero qualora si procedesse all'azzeramento dell'imposta successivamente al versamento in acconto da parte dei contribuenti, effettuato in base alla citata disciplina normativa;

CONSIDERATO che entro il 23 maggio 2014, occorre garantire l'espletamento degli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia, ravvisando quindi i presupposti di urgenza di cui all'art. 38 – comma 5 – del TUEL;

RICHIAMATO l'atto G.C. n. 78 del 13.5.2014 con il quale è stato designato il Funzionario Responsabile TASI;

Tutto quanto premesso;

Visto che sulla proposta n. 27/2014 il Responsabile del Settore ed il Responsabile degli Uffici Finanziari hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 che si allegano;

Con voti favorevoli n. 15  
astenuiti n. 1 (Cattaneo)

resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

## DELIBERA

1. per tutto quanto in premessa esposto, di determinare provvisoriamente la sola aliquota TASI (tributo per i servizi indivisibili) riferita agli immobili differenti dall'abitazione principale, demandando a successivi atti la disciplina puntuale riferita a tutti gli immobili nell'ambito del redigendo bilancio di previsione:
  - 0,00 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare abitativa;

- 0,00 (zero) per le aree fabbricabili.

2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 2014;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 15  
astenuti n. 1 (Cattaneo)

resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL 18.8.2000  
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 27 del  
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 18 DEL 13-5-2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER IMMOBILI DIVERSI  
DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto FARUFFINI MARIAGRAZIA Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto  
concerne la regolarita' tecnica il seguente parere:

FAVOREVOLE

addi', 12/5/2014

IL RESP. DEL SERVIZIO TRIBUTI

Mariagrazia Faruffini,

VISTO:

IL RESP. DEL SETTORE

M. Claudia Bosoni

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M. Claudia Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne  
la regolarita' contabile il seguente parere:

addi'

12.05.2014

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'

Copia

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to LOCATELLI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANDREASSI dott. GIOVANNI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **19 MAG. 2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addi,

**19 MAG. 2014**

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** al 10° giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la su estesa deliberazione **E' DICHIARATA ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000, il giorno stesso della votazione.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANDREASSI dott. GIOVANNI

---

Copia conforme all'originale

Li



IL SEGRETARIO COMUNALE